

CIRCOLARE INFORMATIVA N.10/2021

A tutte le aziende clienti

LORO SEDI

OGGETTO: “Decreto Sostegni” – sintetica analisi del **D.L. n. 41 del 22.03.2021**.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.03.2021, n. 70 il D.L. 22.03.2021 n. 41, recante “**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19**” denominato anche “**Decreto Sostegni**”, in vigore dal 23.03.2021.

In breve sintesi di seguito vi riportiamo le maggiori misure previste dal Decreto:

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Contributo a fondo perduto Art. 1, cc. 1-9, 11

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID - 19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata **alla data del 23.03.2021**, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir.

Spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 23.03.2021**.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.**

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2020, l'importo del **contributo non può essere superiore a 150.000 euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. In alternativa all'accredito in conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate; non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. **L'istanza potrà essere inviata a partire dal 30.03.2021 e fino al 28.05.2021**, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, cc. da 9 a 14 D.L. 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

È abrogato il contributo a fondo perduto riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande dall'art. 1, c. 14bis D.L. 137/2020.

Il contributo riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana e dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri, riconosciuto dall'art. 59 D.L. 104/2020, è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Dati Iva resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 10

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021 (anziché dal 1.01.2021), in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate mette a

disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- registri Iva (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972);
- liquidazione periodica dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti citati, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Aiuti di Stato Art. 1, cc. 13-17

Gli aiuti di cui all'art. 1, c. 13 D.L. 41/2021, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Per le imprese beneficiarie di tali aiuti che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione Europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Sostegno ai comuni montani appartenenti a comprensori sciistici Art. 2

Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia un Fondo **con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021** destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Fondo autonomi e professionisti Art. 3

Il beneficio dell'esonero contributivo, previsto dall'art. 1, cc. 20-22 L. 178/2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea

Sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

Art. 4, cc. 1-3

Con riferimento alle Entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza **nel periodo dall'8.03.2020 al 30.04.2021**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli artt. 29 e

30 D.L. 78/2010 (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché gli avvisi di addebito dell'Inps).

Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e "saldo e stralcio" (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, art. 16-bis D.L. 34/2019 e art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018) è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018 in materia di "saldo e stralcio" (ai sensi dei quali l'effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo versamento anche solo di una rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni):

- entro il 31.07.2021, relativamente alle rate **in scadenza nell'anno 2020**;
- entro il 30.11.2021, relativamente alle rate **in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021**.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024, entro il 31.12.2025 ed entro il 31.12.2026.

Restano invece fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

Con riferimento ai carichi, relativi alle Entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, c. 3, lett. a), b), e c) D.L. 34/2020 riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, modelli 770 e Iva, sono prorogati:

- **di 12 mesi**, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, c. 2, lett. a) D. Lgs. 112/1999 ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- **di 24 mesi**, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c. 3 L. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse Entrate.

Nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 30.04.2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione **nel periodo dal 1.03.2021 al 23.03.2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte. Restano prive di effetto le verifiche di cui all'art. 48-bis, c. 1 Dpr 602/1973, ossia quelle effettuate dalle amministrazioni pubbliche prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un **importo superiore a 5.000 euro**,

eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro Art. 4, cc. 4-10

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2010**, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- alle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa più sotto indicata.

Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, **alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate ai sensi della presente disposizione, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, **alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro** affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione.

Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'Economia trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici Art. 5, cc. 1-11

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Accedono alla definizione i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021, che hanno subito una riduzione **maggiore del 30%** del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con provvedimenti possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ordinariamente previsti **entro il 31.12 del 3° anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, sospesa per effetto dell'art. 157, c. 2, lett. c) D.L. 34/2020 riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al 3° trimestre 2020.

Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

Ulteriori sospensioni di termini Art. 5, cc. 12-14

Coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, prorogata **fino al 30.04.2021**, è sospesa con i medesimi termini anche la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'art. 145 D.L. 34/2020. In tal modo l'Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

È prorogato fino al 31.01.2022 il termine finale della sospensione disposta dall'art. 67, c. 1 D.L. 18/2020 (già operante fino al 31.01.2021 per effetto dell'art. 151 D.L. 34/2020, n. 34) per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi alla data del 23.03.2021.

Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, c. 7 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al 1° trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, differita al 1.09.2021.

Web tax Art. 5, c. 15

È prorogato al 16.05 di ciascun anno il versamento dell'imposta sui servizi digitali (web tax) al 30.06 di ciascun anno la presentazione della dichiarazione annuale.

In sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possono effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16.05.2021 (anziché entro il 16.03.2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30.06.2021 (anziché entro il 30.04.2021).

Conservazione digitale dei documenti tributari Art. 5, c. 16

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, **entro il termine del 10.06.2021**.

Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 e Certificazioni Uniche Art. 5, cc. 19-22

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021.

In particolare, il termine per l'invio da parte dei sostituti delle Certificazioni Uniche è **spostato al 31.03.2021** e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. È differito al 31.03.2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16.03, è effettuata entro il 31.03.2021.

È prorogato al 10.05.2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI Art. 6

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse stanziare.

L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, **da applicare tra il 1.04 e il 30.06.2021**, in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel 1° trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci citate non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel 1° trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

È pertanto abrogato l'art. 8-ter D.L. 137/2020, relativo allo sconto in bolletta applicato per le attività economiche coinvolte dalle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria che al 25.10.2020 hanno la partita Iva e rientrano nei codici Ateco previsti dal decreto stesso, che riproponeva quanto disposto dal D.L. 34/2020 per le imprese relativamente **alle spese di maggio, giugno e luglio 2020**.

Per l'anno 2021 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è **ridotto del 30%**. A tal fine, è riconosciuto ai soggetti interessati un credito di imposta, pari al 30% dell'eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente al 23.03.2021, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

DISPOSIZIONI IN MATERI DI LAVORO

Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale Art. 7

Alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020 sono rideterminati i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2021, rispetto agli importi già previsti a legislazione vigente dall'art. 12 D.L. 137/2020 e dall'art. 1, c. 312 L. 178/2020 recante i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).

Trattamenti di integrazione salariale Art. 8

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in **forza alla data del 23.03.2021**, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, per una **durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1.04 e il 31.12.2021**. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti citati sono presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione (art. 22-quater D.L. 18/2020), il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, **entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 22.04.2021 se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps sia con le modalità di cui all'art. 7 D. Lgs. 148/2015 (a conguaglio).

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di

fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1.04 e il 31.12.2021. **La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.** In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.04.2021.

Fino al 30.06.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 30.06.2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.

Dal 1.07 al 31.10.2021 ai datori di lavoro destinatari di assegno ordinario, CIGD e CISOA resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere al contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpl).

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

I trattamenti sono concessi nei limiti di spesa stanziata. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Fondo sociale per occupazione e formazione Art. 9

È rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del Lavoro per l'anno 2021 e per l'anno 2022. Si tratta, in particolare, del Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui:

- gli ammortizzatori sociali in deroga;
- le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività;
- le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- le borse tirocinio formativo a favore dei giovani;
- gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50;
- le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati;
- gli incentivi e le iniziative a favore dei lavoratori socialmente utili;
- gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport Art. 10

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020 è erogata una tantum un'ulteriore indennità **pari a 2.400 euro**.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 23.03.2021, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel **periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 23.03.2021.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.03.2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.

È riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro** ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito **all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito **all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro**.

Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. La domanda per le nuove indennità è presentata all'Inps entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le nuove indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps nel limite di spesa stanziato per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati,

nonchè le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva **in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;**
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva **in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;**
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva **in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.**

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30.12.2020 e non rinnovati.

Reddito di cittadinanza Art. 11

Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al **limite massimo di euro 10.000** annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di emergenza Art. 12

Nell'anno 2021 il reddito di emergenza («Rem») è riconosciuto per 3 quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del presente decreto-legge.

Inoltre, in virtù del rinvio ai commi 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, lett. a), b) e c) dell'art. 82 D.L. 34/2020, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato

di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

- un valore dell'ISEE inferiore a euro 15.000;
- non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a specifici limiti;
- non essere percettori di reddito di cittadinanza.

Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti citati, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, **ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore ad euro 30.000**, che hanno terminato tra il 1.07.2020 e il 28.02.2021 le prestazioni di NASpl e DIS-COLL. Resta ferma l'incompatibilità con la titolarità, alla data del 23.03.2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all'art. 10 del decreto legge. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Inps entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti Art. 13

È rifinanziato il "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità Art. 15

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la tutela dei lavoratori fragili è estesa fino al 30.06.2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'Inps, a titolo di indennità di accompagnamento.

La disciplina è applicabile anche per il periodo che va dal 1.03 al 23.03.2021 al fine di non creare un vuoto normativo. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl Art. 16

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)» concesse a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 non si applica il requisito di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) D.Lgs. 22/2015, ossia la presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Proroga o rinnovo di contratti a termine acasuali Art. 17

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è

possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausalità).

Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23.03.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura Art. 19

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 D.L. 137/2020, è esteso al periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

ENTI TERRITORIALI

Sostegno attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Art. 26

Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia **un Fondo di 200 milioni di euro**, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 Art. 28

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, sono apportate modifiche al regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di commercio, prorogandole fino al 31.12.2021 e innalzando le relative soglie di concessione.

In particolare, gli aiuti non possono superare **l'importo di 1,8 milioni** di euro per tutte le imprese (in precedenza 800.000 euro), di 270.000 euro (in precedenza 120.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro (in precedenza 100.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Pertanto, gli enti potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale previsto per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le

sovvenzioni, purchè la conversione avvenga entro il 31.12.2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

È stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) **fino a 10 milioni di euro**.

Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei Registri nazionali di competenza, e soprattutto nell'RNA (Registro nazionale aiuti di Stato), ai sensi dell'art. 52 L. 234/2012.

Ulteriori proroghe Art. 30

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate è stata prevista la proroga, dal 31.03 al 30.06.2021, dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui all'art. 1, cc. 816 e seguenti L. 160/2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che sono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Sono prorogate ulteriormente dal 31.03.2021 al 31.12.2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Limitatamente all'anno 2021 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30.06.2021. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31.05 di ciascun anno.

È prorogata al 1.01.2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 36/2021, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1.07.2022.

È prorogata al 1.01.2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 37/2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, nonché l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 38, n. 39 e n. 40.

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Misure a tutela delle persone con disabilità Art. 34

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", **con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021**.

È inoltre rifinanziato con nuove risorse per l'anno 2021 il Fondo istituito dall'art. 200-bis D.L. 34/2020 finalizzato alla concessione, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di

città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, **in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio** da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. È prorogato fino al 31.12.2021 il termine entro cui tali buoni viaggio sono utilizzabili.

Sostegno alle grandi imprese Art. 37

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito Fondo per l'anno 2021.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, **da restituire nel termine massimo di 5 anni**, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse, nei limiti ed alle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'art. 2, p. 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31.12.2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in precedenza.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Misure di sostegno al sistema delle fiere Art. 38

Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Bonus locazioni per riduzione del canone Art. 42, cc. 7, 8

È abrogato l'art. 1, cc. 381-384 L. 178/2020 contenente la disciplina del bonus locazioni di immobili, ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisca l'abitazione principale del locatore, per riduzione del canone; contemporaneamente sono

incrementate di ulteriori 50 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la sostenibilità del pagamento della precedente versione del bonus, di cui all'art. 9-quater, c. 4 D.L. 137/2020.

Per effetto della precedente disciplina dell'agevolazione, solo i contratti in essere al 29.10.2020 (e non più i contratti conclusi successivamente) possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).

Il D.L. 41/2021 è entrato in vigore il 23.03.2021.

Il nostro studio rimane a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le varie informazioni del caso.

Cordiali saluti.

Fornaci di Barga, 26 marzo 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe

CIRCOLARE INFORMATIVA N.10/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI****OGGETTO:** Agevolazioni per giovani e donne.

A partire dal 1.01.2021 sono stati attuati diversi provvedimenti in materia di lavoro al fine di favorire un sostegno a famiglie ed imprese contro le conseguenze dell'emergenza Covid-19 e incentivare la rinascita del Paese. Tra le categorie sociali maggiormente tutelate troviamo **i giovani e le donne**.

L'art. 1, c. 10 e seguenti L. 178/2020 contiene un nuovo incentivo riguardante la contribuzione a carico del datore di lavoro (viene richiamato e ampliato quanto già contenuto nella L. 205/2017 - legge di Bilancio 2018).

Per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel **biennio 2021-2022** viene riconosciuto un **esonero del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di un importo pari a € 6.000 annui**, per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno ancora compiuto il 36° anno di età.

Un requisito cardine di questo incentivo è dato dal fatto che il lavoratore neo assunto non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né con lo stesso datore di lavoro, né con nessun altro (pena la perdita dell'agevolazione). E' prevista un'eccezione se il lavoratore ha fruito parzialmente dell'esonero con il datore di lavoro precedente; solo allora è possibile richiedere l'esonero contributivo per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista.

I cambiamenti rispetto alla legge di Bilancio 2018 sono:

- estesa l'età del lavoratore di un ulteriore anno, passando dagli under 35 agli under 36;
- elevato l'importo dell'esonero del versamento dei contributi dal 50% al 100%;
- raddoppiato il limite dell'esonero da € 3.000 a € 6.000 su base annua.

Un ulteriore ampliamento della durata dell'incentivo stesso è previsto nelle Regioni del Sud Italia. Per le Regioni di *Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna*, infatti, il periodo di fruizione **è stabilito in 48 mesi** (anziché 36) a patto che le assunzioni o le trasformazioni vengano effettuato presso sedi o unità locali collocate in tali Regioni.

Rimane fermo, tra le condizioni di spettanza, il divieto di licenziamento per quelli individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all'assunzione incentivata.

L'altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2021 è quella dello sgravio contributivo per le **assunzioni di donne lavoratrici per il biennio 2021-2022 nella misura del 100% e nel limite massimo di € 6.000 annui**, riproporzionato nel caso di contratto part-time, per un periodo non superiore a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 nel caso di assunzioni a tempo determinato.

L'incentivo è valido per donne in possesso dei seguenti requisiti:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in zone svantaggiate o se assunte in aziende appartenenti a settori con grande disparità di genere;
- disoccupate da almeno 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito, residenti in qualsiasi luogo.

Condizione vincolante per la fruizione dello sgravio è che l'assunzione apporti un incremento occupazionale all'azienda.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 18 marzo 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe